



## Novità Ue. La direttiva sul credito al consumo punta sulla consulenza

Si estendono le garanzie sotto i 200 euro e fino a 100mila

**Antonio Criscione**

La nuova direttiva sul credito al consumo, oltre al Bnpl (di cui si è dato notizia sul numero scorso di Plus24) contempla molti aspetti importanti, che vanno dalla prevenzione del sovrindebitamento al divieto di utilizzo di dati ricavati dai social per le profilature. Come ricorda Bruno Giannattasio, Capo del Servizio Vigilanza sui comportamenti degli intermediari di Banca d'Italia: «La nuova direttiva sul credito al consumo punta a innalzare ulteriormente il livello di tutela dei consumatori in un contesto di mercato in rapido cambiamento, anche per effetto della digitalizzazione. È stato ampliato il perimetro applicativo della direttiva estendendolo, ad esempio, ai crediti sotto i 200 euro e a quelli oltre i 75 mila euro e fino a 100 mila euro; è stata rivista la valutazione del merito di credito e inserite misure di maggiore tolleranza in caso di difficoltà del debi-

tore. È stato poi introdotto nel nostro ordinamento il servizio di consulenza sul debito, una novità rispetto al passato».

Dunque uno degli aspetti innovativi della direttiva è che vengono messi a disposizione del consumatore servizi di consulenza sul debito. Questo per evitare che il cliente possa trovarsi ad avere difficoltà finanziarie (ritardi nei pagamenti, sconfinamenti) e fornirgli così un aiuto per consentirgli di individua-

re forme di gestione del proprio indebitamento, mantenendo un livello di vita dignitoso. Si tratta di una consulenza personalizzata e indipendente, che non è esclusivamente finanziaria, ma può essere anche legale e psicologica. Inoltre deve essere fornita, in modo gratuito o a costi limitati; da soggetti professionali che non sono i creditori o intermediari del credito o soggetti collegati. È compito degli Stati attivarsi per creare dei servizi di consulenza di questo tipo e per l'Italia rappresenta decisamente una novità, mentre all'estero ci sono già esperienze estese del genere. Anche il creditore può svolgere questo tipo di consulenza, ma c'è l'obbligo di agire nel migliore interesse del consumatore.

Dal punto di vista del consumatore la direttiva si muove nella direzione di garantirne una maggiore

consapevolezza, rispetto alla quale sono importanti le informazioni che gli saranno fornite in merito ai dati e ai metodi utilizzati per valutarlo in relazione ad una richiesta di credito. Armando Capone, General Manager di Experian Italia spiega: «Crediamo che una questione particolarmente innovativa della nuova disciplina europea sul credito al consumo sia rappresentata dalla centralità della promozione del credito responsabile, o sostenibile, sia sul versante del consumatore sia dalla prospettiva dell'operatore finanziario, attraverso gli strumenti





di valutazione del rischio. Per la prima volta in questo contesto, infatti, si pone l'accento sulle valutazioni del merito creditizio, sull'importanza di fondarle su metodi rigorosi e quindi legati alla effettiva situazione finanziaria del consumatore, che intendiamo quindi in un concetto più ampio, come personalizzazione dell'analisi (e delle offerte)». Oltre alla trasparenza, la direttiva prescrive anche la correttezza dell'informazione. Ricorda l'avvocato Antonio Pinto: «La diret-

tiva vieta la pubblicità dei prodotti di credito che incoraggia i consumatori a chiederlo, suggerendo che il credito stesso migliorerebbe la loro situazione finanziaria, oppure che suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore». E conclude: «L'intermediario del credito deve fornire al consumatore le informazioni precontrattuali essenziali in forma chiara e devono essere messe in risalto nella pagina iniziale del contratto (e non "seppellite" quindi nei meandri del contratto stesso)».

Secondo Fabio Picciolini, esperto di consumerismo: «La nuova direttiva amplia l'importo delle operazioni di credito ai consumatori regolate dalle sue norme. Una scelta che tiene conto dei finanziamenti di importo più elevato rispetto a quelli del 2008 (anno del varo della direttiva attualmente in vigore, ndr), fa rientrare nel proprio ambito nuove operazioni e, nel caso di piccole esposizioni debitorie di breve durata, insieme a una più attenta valutazione del merito creditizio, evita l'alto indebitamento derivante dalla sottoscrizione di tanti piccoli prestiti, dannosi, globalmente, per le economie familiari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**INFORMAZIONI  
 PRECONTRATTUALI**

**DA RIASSUMERE TUTTE  
 NELLA PRIMA PAGINA  
 DEL CONTRATTO**

**I DATI. Le richieste di credito per fasce di età**

Richieste di ottobre 2023 per generazione. Variazioni percentuali

PF = PRESTITO FINALIZZATO    PP = PRESTITO PERSONALE  
 MT = MUTUO    BNPL = BUY NOW PAY LATER

PRODOTTI	VAR.% SU SETTEMBRE		VAR.% SUL 2022				
	0	+40	-40	0	+40	+80	+100
<b>SENIOR</b>							
PF	+8,25%						+9,52%
PP	+27,37%						-5,29%
MT	+13,04%						-42,86%
BNLP	+18,74%						+10,92%
<b>BABY BOOMER</b>							
PF	+3,29%						+4,67%
PP	+7,20%						+23,17%
MT	+20,84%						-43,29%
BNLP	+5,88%						+24,32%
<b>GENERAZIONE X</b>							
PF	+1,16%						+6,97%
PP	+7,41%						+21,43%
MT	+13,85%						-30,61%
BNLP	+6,90%						+45,31%
<b>GENERAZIONE Y</b>							
PF	+1,22%						+11,80%
PP	+5,65%						+22,72%
MT	+14,45%						-36,72%
BNLP	+12,82%						+53,59%
<b>GENERAZIONE Z</b>							
PF	+8,55%						+5,34%
PP	+4,20%						+47,21%
MT	+25,91%						-9,23%
BNLP	+14,62%						+82,55%

Fonte: Experian